

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono parte integrante dell'attività didattica, devono pertanto avere chiari obiettivi formativi, coerenti con il Progetto di Istituto e la programmazione del Consiglio di Classe.
2. Viaggi di istruzione e visite guidate scaturiscono da una proposta organica e coerente con l'attività di classe; il progetto di massima è pianificato da uno o più insegnanti.
3. Si auspica altresì, lì dove possibile, che l'organizzazione dei viaggi di istruzione avvenga in collaborazione con gli studenti.
4. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono approvati dal consiglio di classe e quindi autorizzati dal Dirigente Scolastico.
5. Non sono consentiti viaggi di istruzione e visite guidate in concomitanza con gli impegni collegiali previsti dal piano delle attività.
6. Gli accompagnatori non possono essere mai meno di due.

È previsto di norma un accompagnatore ogni 15 studenti, come da esempio in tabella:

Numero studenti	Numero accompagnatori
1-30	2
31-45	3
46-60	4
61-75	5

7. Viaggi di istruzione:
 - a. Il triennio effettua i viaggi di istruzione in una settimana stabilita ogni anno dal Collegio Docenti, mentre le classi prime e seconde possono scegliere liberamente la data. Le classi quinte possono anticipare il viaggio rispetto al periodo sopra indicato.
 - b. L'orario previsto per il rientro a Borgo Vaslugana dai viaggi con pernottamento, deve essere antecedente le ore 22.00 del giorno di arrivo.
 - c. Di norma si progettano uscite di classi abbinate a gruppi di due, al fine di coniugare esigenze organizzative e ottimizzare le spese che i viaggi comportano.
 - d. Partecipazione:
 - la partecipazione al viaggio è obbligatoria, in quanto esso è considerato parte integrante dell'attività didattica curricolare; per questa ragione non si prevede alcuna attività didattica alternativa per coloro che eventualmente non partecipino;
 - la mancata partecipazione, che deve essere ritenuta un'eccezione, deve essere adeguatamente motivata dalla famiglia;
 - il viaggio può essere svolto se vi partecipano di norma almeno i due terzi degli studenti della classe interessata;
 - nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda uno stage all'estero nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, il numero minimo di studenti per l'effettuazione del viaggio è pari al 50% degli studenti della classe interessata; gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione all'estero effettueranno comunque attività di stage nello stesso periodo.
 - il Consiglio dell'Istituzione predispone modalità per favorire la partecipazione di alunni con particolari difficoltà economiche.
 - e. Requisiti del progetto/proposta: devono essere chiaramente indicati:

- il nominativo dei docenti organizzatori, che, di norma, dovrebbero essere anche gli accompagnatori;
 - il nominativo degli accompagnatori e degli eventuali sostituti;
 - le finalità didattico/educative;
 - l'itinerario e il programma dettagliato;
 - il nominativo degli studenti partecipanti, la cui adesione deve essere preventivamente autorizzata dai genitori (mediante apposito modulo).
- f. Giorni a disposizione:

Classe	Numero giorni max	Numero pernottamenti max
Prima	1	-
Seconda	1	-
Terza	3	2
Quarta	5	4
Quinta	3	2

- g. Nelle classi prime e seconde è possibile effettuare un pernottamento nel caso di uscite effettuate nell'ambito di progetti più ampi approvati dal Collegio dei Docenti, oppure nel caso di uscite in montagna.
- h. I viaggi del triennio possono essere effettuati anche durante la seconda settimana di settembre, purchè il viaggio sia organizzato e approvato prima della fine dell'anno scolastico e gli studenti siano stati preparati in precedenza.
- i. Compensi: in conformità con quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del CCPL e successive modifiche, i docenti accompagnatori hanno diritto prioritariamente ad un compenso forfettario giornaliero da liquidare con il FUIS (€ 41,32 senza pernottamento, € 61,97 con pernottamento), in alternativa possono scegliere di inserire fino a 8 ore nelle 70, come attività da prestare con gli studenti, previste all'art. 2 dell'Accordo Provinciale del 28.09.2010 e successive modificazioni. Il compenso dei viaggi di istruzione di una sola giornata è assimilato a quello delle visite guidate.

8. Visite guidate:

- a. Per visite guidate si intendono tutte le uscite che per essere effettuate comportino l'uso di un mezzo di trasporto.
- b. Vengono considerate visite guidate di mattina le visite che coinvolgono più di un'ora di lezione alla mattina.
- c. Il Consiglio di Classe decide il periodo di effettuazione.
- d. Se possibile, va favorita la partecipazione di classi abbinate a gruppi di due.
- e. Partecipazione:
- la partecipazione alla visita guidata è obbligatoria in quanto essa è considerata parte integrante dell'attività didattica curricolare; per questa ragione non si prevede alcuna attività didattica alternativa per coloro che eventualmente non partecipino;
 - l'iniziativa può essere svolta se vi partecipano di norma almeno i due terzi degli studenti della classe interessata;
 - la mancata partecipazione all'iniziativa deve essere adeguatamente motivata dalla famiglia;
- f. Requisiti del progetto/proposta: devono essere chiaramente indicati:
- il nominativo dei docenti organizzatori, che, di norma, dovrebbero essere anche gli accompagnatori;
 - il nominativo degli accompagnatori e degli eventuali sostituti;
 - le finalità didattico/educative;
 - l'itinerario e il programma dettagliato;

- il nominativo degli studenti partecipanti, la cui adesione deve essere preventivamente autorizzata dai genitori (mediante apposito modulo).
- g. Il numero massimo di visite guidate di mattina previsto per ogni classe è di tre nell'arco dell'anno scolastico.
- h. Non rientrano nel numero delle visite guidate:
- le uscite finalizzate all'Orientamento in Uscita, per le quali sono previsti ulteriori due giorni come massimo per le classi quarte e quinte;
 - le uscite nell'ambito dei progetti approvati dal Collegio Docenti che prevedano la partecipazione di più classi, purchè non partecipino più del 20% degli studenti di ciascuna classe coinvolta.
- i. È possibile inoltre effettuare un'ulteriore visita guidata (massimo una nel corso dell'anno scolastico) in giornata festiva o durante la sospensione delle lezioni.
- j. Compensi: in conformità con quanto previsto dall'art. 92, comma 2 del CCPL e successive modifiche, ai docenti accompagnatori viene riconosciuto un numero di ore pari alla differenza fra le ore effettivamente prestate e l'orario di servizio e comunque non più di otto. Tuttavia, nel caso in cui le ore da riconoscere al docente siano più di due, allora verrà riconosciuto prioritariamente il compenso forfettario previsto per i viaggi di istruzione.
9. Nel corso del quinquennio, ad eccezione delle classi quinte, il viaggio di istruzione può essere sostituito al massimo per due volte da un'asettimana linguistica, per la quale non vi sono i vincoli né di periodo né di durata sopra esposti, compatibilmente con le esigenze del contenimento del bilancio.
10. Per l'Indirizzo Relazioni Internazionali è consentita la sostituzione del viaggio di istruzione con una settimana linguistica e/o uno stage in corso d'anno per le classi II, III, IV, compatibilmente con le esigenze di contenimento del bilancio.
11. Scadenze:
- la richiesta per i viaggi di istruzione deve essere presentata all'Ufficio Protocollo entro l'anno solare precedente, in una data definita ogni anno scolastico dal Dirigente;
 - la richiesta relativa all'effettuazione di visite guidate deve essere presentata all'Ufficio Protocollo un mese prima, qualora sia necessario prenotare un pullman presso un'agenzia, dieci giorni prima se ci si avvale dei mezzi di trasporto pubblici.
12. Le quote per i viaggi di istruzione e per le visite guidate sono raccolte dai rappresentanti di classe degli studenti e vanno versate sul CCB della banca che gestisce il servizio di Tesoreria dell'Istituto.
13. Le spese di accompagnamento ai viaggi di istruzione e alle visite guidate a carico dell'Istituto, non devono superare il 20% del Fondo di Istituto.
14. Per gli studenti dei corsi serali si ammettono modalità organizzative diverse relativamente a:
- periodo di effettuazione dei viaggi;
 - numero minimo di studenti partecipanti;
 - durata.
 - Il numero di docenti accompagnatori per le visite guidate è di 1 per un numero di studenti tra 1 e 15.
15. Ogni docente potrà accompagnare gli studenti in viaggi di istruzione e/o visite guidate per un numero massimo di 10 giorni di lezione per anno scolastico. Non sono computati gli accompagnamenti in montagna degli studenti del primo anno. Per i docenti coinvolti in due settimane linguistiche durante il periodo delle lezioni, il numero massimo di giorni è 12. Inoltre il numero massimo di accompagnamenti

per ciascun docente nei viaggi di istruzione del triennio, ad eccezione delle settimane linguistiche, è pari a 2.